



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 316-2024 DEL 17/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE “MANUALE CONTROLLI II LIVELLO - REG. (UE) 2022/127”

Il Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione

Vista

- la determinazione n. 145 – 2022 del 14 /07/2022 con la quale viene conferito al Dott. Fabrizio Stranda l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica e autorizzazione con decorrenza 15/07/2022 – 14/07/2027;

Premesso che

che ogni anno la normativa di condizionalità viene aggiornata a livello nazionale, regionale e, conseguentemente, anche le regole di controllo vengono aggiornate da Agea Coordinamento e dall’OP Arpea;

Richiamati per quanto riguarda la Programmazione 2023-2027:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 e in parte il reg. (UE) n. 1305/2013 a partire dal 1 gennaio 2023, tuttavia, fatto salvo il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga, in parte, il regolamento (UE) n. 1306/2013 (Art. 104);

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni”;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e che abroga, in parte, il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che rimane valido per quanto riguarda domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1 gennaio 2023, richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all’ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l’allegato III;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317

della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

- il Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” (c.d. Decreto Sanzioni);
- Decreto legislativo n. 188 del 30 maggio 2023 inerente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;
- il Decreto Ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (c.d. DM Condizionalità rafforzata);
- il Decreto Ministeriale n. 410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” (c.d. DM Controlli SIGC);
- il Decreto Ministeriale n. 66087 del 23/12/2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- DM MASAF n. 410727 del 4 agosto 2023 che definisce le modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- DM MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- DM MASAF n. 525633 del 27 settembre 2023 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP) e che abroga il DM 480166 a partire dal 1 gennaio 2024;
- DM MASAF n. 614768 del 30 novembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante

norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

- DM MASAF 23 dicembre 2022 n.660087 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM MASAF del 30 maggio 2023 n. 278467 di modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768;
- DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 - del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2008;
- DM n. 289235 relativo alla semplificazione norme PAC 2023-2027 e ai termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024 del 28 giugno 2024;
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 67143 del 12/09/2023 (ALLEGATI numeri: 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6) e s.m.e i.
- AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 21371 del 14/03/2024, Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna di domanda 2024. Atto unico.

Considerata:

La vigente normativa nazionale e regionale in merito allo Sviluppo Rurale, al Regime di pagamento Unico e di applicazione della condizionalità e s.m. e i..

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, secondo comma, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti cui al primo comma, ovvero gestire e controllare le spese connesse ai Fondi FEAGA e FEASR;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2022/127, ALLEGATO I - Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 - 1 AMBIENTE INTERNO punto D) Delega - comma D.1) *“Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione".

Dato atto che, in caso di delega, l'Organismo pagatore è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati, pertanto, occorre garantire la piena istituzione di un sistema consolidato ed efficace per supervisionare e monitorare l'organismo delegato e i compiti ad esso affidati; a tal fine, l'ARPEA:

- garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti oggetto di affidamento, sia a livello di supporto informatico sia relativamente alla formazione;
 - sottopone periodicamente a verifica di qualità i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alle specifiche/contratti/convenzioni e, di conseguenza, alla normativa dell'Unione;
- monitora lo stato di avanzamento delle attività oggetto di affidamento esterno.

Considerato che, per il controllo di II livello, si rende necessario aggiornare le specifiche di controllo, rispetto alla nuova programmazione 2023-2027 descrivendo le procedure attuate dall'ARPEA per verificare la corretta gestione delle funzioni delegate.

Tutto quanto sopra descritto e premesso

DETERMINA

di approvare il documento finalizzato ai controlli di II livello con oggetto "MANUALE CONTROLLI II LIVELLO - REG. (UE) 2022/127" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (ALL. 1).

FABRIZIO STRANDA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005